

Sentenza n. 110/2021
Pronunciata il 31/03/2021
Depositata il 06/05/2021
Il Segretario
LEONARDO ROMANIELLO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BASILICATA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- DE LUCE ANTONIO Presidente
- PALMA AMERIGO Relatore
- DI FLORIO VINCENZO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 183/2020
depositato il 12/06/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 55/2020 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MATERA
contro:

PAOLO
75100 MATERA

difeso da:

DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO
VIA N. COLUMELLA N 10 75100 MATERA

e da

SANTERAMO ROSA
VIA NICOLA COLUMELLA 1 75100 MATERA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA
PIAZZA MATTEOTTI, SNC 75100 MATERA MT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TC501AH00194 IRPEF-ALTRO 2013

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 183/2020

UDIENZA DEL

31/03/2021 ore 10:30

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

Il Segretario

Sostanzialmente le doglianze appaiono rivolte a sostenere la legittimità dell'atto di accertamento impugnato dal contribuente piuttosto che consistere in censure puntuali al percorso logico argomentativo posto a fondamento della motivazione dalla ctp, rilevandosi mere riproposizioni di quanto oggetto di controdeduzioni in primo grado, su cui il giudice di prime cure si è già condivisibilmente espresso ritenendole non idonee a sconfutare quanto documentalmente provato dal ricorrente in ordine alla attinenza e deducibilità dei relativi costi. Inoltre, le argomentazioni della amministrazione appaiono anche in parte inconferenti con le concrete statuizioni rese nella sentenza impugnata laddove, ad esempio, sostengono la indeducibilità dei costi per capi di abbigliamento costosi nonostante il collegio di primo grado li abbia ritenuti non afferenti all'attività svolta dall'impresa contribuente (difformemente, invece, dalle spese attinenti i generi alimentari per regalie natalizie).

Più in particolare, con riferimento al primo motivo di appello riguardante gli acquisti di generi alimentari, l'AF si limita a riproporre la asserita sproporzione delle quantità dei singoli beni non tenendo conto di quanto evidenziato dal contribuente e recepito dalla CTP in ordine alla attinenza temporale con le festività natalizie degli acquisti, del fatturato annuo complessivo dell'impresa e del numero di clienti, fornitori e dipendenti da omaggiare.

Come precisato sul punto anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 13 luglio 2009, il D.M. 19 novembre 2008 stabilisce che sono inerenti, sempre che effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Orbene, le spese sostenute dal sig. _____ erano inerenti in quanto aventi ad oggetto generi alimentari da utilizzare per confezionare cesti natalizi da regalare a clienti, fornitori e dipendenti. Tanto è provato dal confronto con le date di acquisto dei beni indicate nelle fatture, che ricadono proprio nel periodo delle festività natalizie, nonché dalle stesse quantità numeriche dei singoli prodotti (ad es 200 bottiglie di aceto balsamico) in numero tale non riferibile sicuramente alle esigenze della famiglia del contribuente, seppur valutate in un arco temporale esteso, proprio in ragione dello scadimento naturale dei prodotti, quanto, piuttosto al confezionamento della medesima composizione di cesti natalizi, non già preventivamente confezionati dalla grande distribuzione su incarico dello stesso _____, secondo comune esperienza. È

evidente che tale iniziativa era finalizzata a promuovere l'immagine dell'impresa del contribuente, nonché a consolidare e sviluppare le relazioni con i soggetti sopra citati, oltretutto coerente con le consolidate pratiche commerciali.

Nemmeno fondata è la valutazione effettuata dall'Ufficio di sproporzionalità delle quantità acquistate, in quanto si deve tenere conto di tutti i soggetti (persone fisiche e non) con i quali il contribuente entra in contatto per lo svolgimento dell'attività e di tutti i potenziali clienti, fornitori e dipendenti. Le quantità di generi alimentari acquistate per dette spese di rappresentanza sono state legittimamente dedotte dal contribuente.

Né tale assunto può essere messo in discussione dalla circostanza, dovuta probabilmente solo ad un mero errore materiale, per cui il contribuente ha indicato tali spese nel libro giornale quali costi indeducibili. Ciò, di sicuro, non esclude l'inerenza (e la congruità) del costo stesso.

Nemmeno si può dubitare che i flessometri fossero d'ausilio nello svolgimento dell'attività di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, attività per la quale è necessario prendere misure. Lo stesso può dirsi delle coppie di rotoloni puliunto. Né può negarsi l'inerenza di costi relativi a servizi di grafica pubblicitaria sui mezzi, sulle tute e sui giubbini da lavoro oppure a servizi di volantinaggio per rendere nota la disponibilità, da parte del _____, di macchine spargisale, spalaneve e pronto intervento, che costituiscono anch'esse beni strumentali per l'esercizio della sua attività e che sono stati oggetto di censura al punto n. 2 dell'atto di appello.

Riguardo alla asserita antieconomicità, va rilevato che Cass. n.21405/2017 ha espresso il consolidato principio secondo cui l'opportunità di un costo non può essere sindacata dall'A.F., in quanto si tratta di scelte che riguardano la strategia commerciale e sono, dunque, riservate al giudizio esclusivo dell'imprenditore.

Inoltre, la stessa nota dell'Agenzia delle Entrate n. 55440/2008 precisa che gli Uffici, nel rettificare i componenti reddituali, devono considerare anche le dimensioni e la tipologia dell'attività dell'impresa ed evidenziare i motivi per quali la scelta operata dal contribuente è ritenuta antieconomica, nonché la corretta entità del componente rettificato, in modo da ricondurlo ad un carattere di normalità. Nel caso di specie, invece, le argomentazioni della AF circa l'antieconomicità sono rimaste puramente assertive e non hanno tenuto conto del fatturato e delle dimensioni dell'impresa contribuente.

Con riferimento, poi, alle perdite e sopravvenienze di cui al punto n. 3 del gravame, va rilevato che il verbale di contraddittorio del 4.7.2018, allegato al n. 3 della nota deposito documenti del 14.6.2019, agli atti di causa, redatto dall'Ufficio, attesta formalmente che il contribuente, in fase pre-contenziosa, dopo aver depositato in data 14.5.2018, memorie difensive, "chiedeva un nuovo aggiornamento del contraddittorio per poter reperire ulteriore documentazione utile ... ", e successivamente in data 8.6.2018, "la parte, a mezzo del suo rappresentante, depositava una integrazione della memoria difensiva con approfondimenti in merito alle spese di pubblicità e sponsorizzazioni, alle perdite su crediti e alle sopravvenienze passive".

Le schede contabili afferenti le predette sopravvenienze passive, prodotte nel giudizio di primo grado con la nota deposito documenti del 14.6.2019, inoltre, risultano dalla sentenza impugnata "non contestate dall'ufficio" e rappresentano valida documentazione probatoria, che andava contestata dall'A.f. in maniera specifica e dettagliata.

Per tutte le ragioni innanzi esposte, l'appello non è fondato e destinato al rigetto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta l'appello, condanna l'ufficio l'appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti del contribuente che si liquidano in complessivi euro 1500, oltre oneri di legge se dovuti.

Potenza, 31.3.2021

Il Relatore



AMERIGO
PALMA
02.04.2021
07:46:18 UTC

Il Presidente



ANTONIO
DE LUCE
25.04.2021
09:59:51
UTC